



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 136 Reg. Gen.	OGGETTO: Sig.ra C.A. c/Comune di Castellaneta per risarcimento danni derivanti da insidia stradale. Transazione.
DATA 29/09/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTO arch. Enza	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

- con nota prot. gen. n. 7195 del 30.03.2015, l'avv. Cosimo Miccoli, in nome e per conto della Sig.ra C.A., chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 25/02/2015, in Castellaneta, lungo via Giovanni Bosco, a seguito del quale, la sua assistita veniva trasportata presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio e poi dimessa con la seguente diagnosi: "frattura composta base V asso metatarsale piede dx";
- l'Ufficio contenzioso procedeva all'acquisizione della documentazione medico-sanitaria, nonché delle relazioni di servizio necessarie per poter meglio circostanziare il caso e definire il profilo di responsabilità dell'Ente rispetto ai fatti denunciati.

EVIDENZIATO che:

- Questo Ufficio, valutata l'obiettivo responsabilità dell'ente Comune nell'aver determinato i fatti, essendo pacifica la sussistenza di un nesso di causalità tra l'insidia e il danno subito dalla sig.ra C.A., con nota prot. n. 5286 del 16/02/2017, proponeva di definire in via bonaria e stragiudiziale l'insorgenza lite, con il riconoscimento di una somma pari ad €1200,00 (milleduecento,00), onnicomprensiva a tacitazione e saldo di ogni pretesa.
- Tale proposta transattiva era ritenuta non soddisfattiva e con nota prot. gen. n. 5405 del 13.03.2017, l'Avv. Cosimo Miccoli manifestava la volontà di addivenire ad un accordo previo riconoscimento di un risarcimento pari ad €2600,00 (duemilaseicento,00).
- L'Ufficio contenzioso, al fine di comporre bonariamente l'insorgenza lite, con evidente aggravio di spese e relativa alea dell'instaurando giudizio, in data 16.03.2017, con nota prot. n. 5881, proponeva un'offerta migliorativa pari ad €1800,00 (milleottocento,00), che veniva, infine, accettata dalla controparte con comunicazione pec del 27.03.2017, acquisita al prot. gen. n.6732.

CONSIDERATO che, allo stato degli atti, è urgente ed indilazionabile procedere alla liquidazione della somma dovuta, quantificata in €1.800,00 (milleottocento,00), a tacitazione e saldo di ogni pretesa conseguente al sinistro predetto, al fine di prevenire ulteriori aggravii di spesa conseguenti all'eventuale attivazione di azioni giudiziarie di controparte, con conseguente possibile condanna di questo Ente al risarcimento dei danni, atteso che con la costituzione in giudizio si dovrebbero impegnare ulteriori somme per l'onorario professionale del legale di fiducia di questo Ente da incaricare.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (in particolare, Cass. civ. 3^a sez. 2 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia, sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica, sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che *«le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 ... e di rapportare ad esse l'assunzione delle*

obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi» (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

CONSIDERATO, infine, che sulle proposte transattive di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dei Revisori dei Conti.

CONSIDERATO che l'Ente non dispone di copertura assicurativa e che, in ogni caso, la spesa relativa al risarcimento del danno non sarebbe stata coperta, in quanto inferiore alla franchigia pari ad € 2.000,00 (duemila/00).

DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati.

A voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- ◇ di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, della proposta transattiva, *pro bono pacis* e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, per la definizione stragiudiziaria della vertenza della Sig.ra C.A. c/Comune di Castellaneta, così come da istruttoria del Funzionario Responsabile 1^ Area, dott. Giovanni Sicuro, riportata in premessa.
- ◇ di stabilire che alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad €1800,00 (milleottocento,00), si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, con imputazione della stessa al cap. 10640 del Bilancio 2018.
- ◇ demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to **GUGLIOTTI** Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **MEZZOLLA** dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **4 OTT, 2017** e resterà per 15 giorni consecutivi fino al **19 OTT. 2017**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **4 OTT. 2017** (prot. n. **23148**) ,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **MEZZOLLA** dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

☐ -

☐ - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

☐ - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201__ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()- _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO